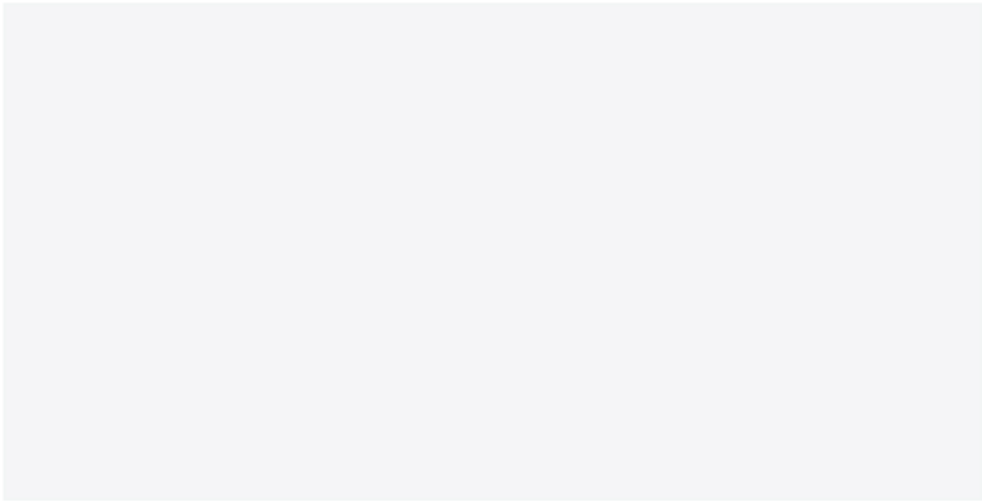




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:



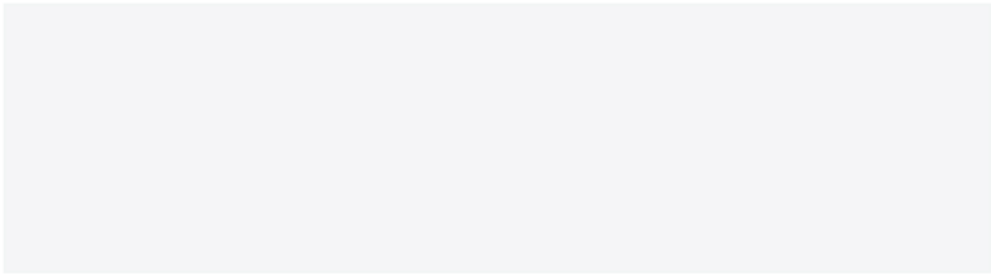
GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

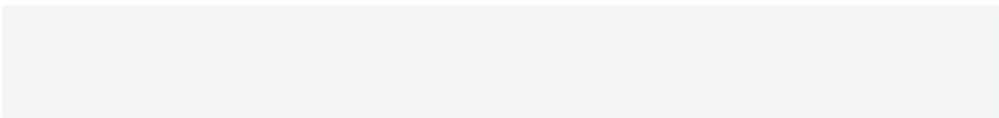
nella causa, in sede di legittimità, iscritta al n. R.G. n. 107 del 2023

TRA



RICORRENTE

CONTRO



OGGETTO: ANNULLAMENTO

- Nota del Dipartimento territorio e Ambiente- servizio demanio idrico e fluviale del 2 febbraio 2023, prot. 41495/2023;

-avvisi di pagamento del 2 febbraio 2023;

di tutti gli atti presupposti e connessi;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Cecilia Altavista nella camera di consiglio del 27 novembre 2024;

Ritenuto in fatto e in diritto

La società ricorrente è titolare di varie concessioni idroelettriche nella Regione Abruzzo.

Con il presente ricorso ha impugnato la nota del 2 febbraio 2023 con cui il Servizio demanio idrico e fluviale del Dipartimento territorio e Ambiente della Regione Abruzzo ha comunicato le somme dovute a titolo di canoni per l'anno 2023 per alcuni impianti idroelettrici, allegando i relativi avvisi di



pagamento, anch'essi impugnati.

I canoni di concessione sono stati indicati sulla base delle prescrizioni della legge regionale 9 giugno 2002 n. 9, attuativa dell'art. 12 comma 1 quinquies del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'art. 11 quater del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Con il primo motivo di ricorso è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, 31, 34 e 38 bis della legge regionale n. 9 del 2022 in quanto prevede l'applicazione della disciplina del canone binomio prevista dall'art. 12 comma 1 quinquies del d.lgs. 79 del 1999 anche alle concessioni in essere o con scadenza successiva al 31 dicembre 2024, in contrasto con la disciplina statale. Secondo la ricostruzione difensiva l'art. 12 comma 1 quinquies del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, sarebbe applicabile solo alle nuove concessioni di grande derivazione attribuite a seguito di una procedura di evidenza pubblica, tra cui non rientrano quelle della Enel Produzione; ciò in quanto, tali discipline legislative, avendo previsto una consistente modifica dell'assetto economico delle concessioni, non sarebbero applicabili alle concessioni in corso pena la loro illegittimità costituzionale, sotto il profilo degli artt. 23 e 117 nonché del principio di ragionevolezza; inoltre sono stati dedotti il contrasto con i principi eurounitari e della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, in relazione alla violazione dell'affidamento e al consistente impatto sui rapporti in corso, essendo il canone aumentato in maniera molto consistente.

In caso di differente interpretazione dell'art. 12 comma 1 quinquies è stata sollevata questione di legittimità costituzionale anche di tale norma.

Con il secondo motivo è stata sollevata questione di legittimità costituzionale



della legge statale per la mancata individuazione dei limiti massimi dei canoni posti alla disciplina regionale e quindi alla violazione della concorrenza, anche sotto il profilo del contrasto con i principi europei, in relazione alla possibile disparità di trattamento tra le regioni.

Con il terzo motivo è stata censurata la legge regionale in quanto non disciplinerebbe i criteri a cui dovrebbe attenersi la Giunta regionale per la determinazione della componente variabile del canone non indicando alcun limite in ordine al rispetto della sostenibilità economico finanziaria degli operatori; inoltre il canone fisso sarebbe stato fissato in 30 euro per ogni KW di potenza media senza alcun coinvolgimento degli operatori e senza alcuna valutazione degli elementi ambientali e di utilizzo della risorsa idrica indicati dall'AREA nel parere del 17 marzo 2020.

Con il quarto motivo è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 comma 1 bis e 35 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 9 del 2022 per la violazione dell'art. 117, nella parte in cui hanno previsto l'onere compensativo di 10 euro per KW di potenza nominale media per misure di compensazione territoriale, in quanto tale misura nella sostanza consisterebbe in un aumento ulteriore del canone estraneo alla disciplina statale, di cui al comma 1 ter dell'art. 12 del d.lgs. 79 del 1999, che richiama le misure di compensazione solo in sede di procedure di evidenza pubblica per le nuove assegnazioni.

Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, che ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del Tribunale regionale delle Acque pubbliche, trattandosi di questioni inerenti la determinazione dei canoni sulla base di criteri predeterminati. Ha poi



sostenuto l'infondatezza del ricorso in relazione alla previsione legislativa dell'art. 12 comma 1 quinquies, che si riferisce anche ai rapporti in corso, essendo giustificata dal bilanciamento degli interessi in gioco; ha sostenuto, altresì, la ragionevolezza degli aumenti dei canoni e la riconduzione dell'onere compensativo alla disciplina del comma 1 ter dell'art. 12, deducendo in particolare che l'art 31 comma 1 bis è stato inserito nella legge regionale n. 9 del 2022 dalla legge regionale 22 agosto 2022, n. 24, a seguito di un impegno assunto dal Presidente della Regione Abruzzo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la modifica della disposizione dell'art. 21 che prima prevedeva un "canone" aggiuntivo destinato a misure di compensazione territoriale.

La parte ricorrente ha presentato memoria replicando alla eccezione di difetto di giurisdizione e alle argomentazioni avversarie.

Davanti al giudice delegato le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.

In vista dell'udienza collegiale le parti hanno presentato memorie conclusionali.

In particolare, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie tesi difensive relative alla non applicabilità della disciplina del canone binomio anche alle concessioni non scadute, anche a seguito del diverso orientamento già espresso da questo Tribunale con la sentenza n. 133 del 2024.

L'Avvocatura dello Stato ha ribadito l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha insistito per l'infondatezza del ricorso.

All'udienza collegiale del 27 novembre 2024 il giudizio è stato trattenuto in decisione.



In via preliminare deve essere esaminata la eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall'Avvocatura dello Stato.

L'eccezione è infondata.

Infatti, si è ormai consolidato un orientamento di questo Tribunale e anche della Corte di Cassazione, a cui il Collegio ritiene di aderire, che ha ritenuto rientranti nella giurisdizione di legittimità di questo Tribunale Superiore le controversie in cui le parti contestino le modalità con cui le regioni abbiano provveduto alla determinazione del canone delle concessioni idroelettriche nella misura in cui le regioni esercitino un potere autoritativo anche se sulla base di criteri generali per tutti i concessionari e le parti chiedano un accertamento, con efficacia di giudicato, circa la illegittimità dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia, implicando tale giudizio una potestà di accertamento in ordine ai vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica (cfr. Cass. Sezioni Unite 8 luglio 2024 n. 18643, con riguardo all'obbligo di cessione gratuita di energia prevista dall'art. 12 comma 1 quinquies, norma oggetto anche del presente giudizio; TSAP 4 novembre 2024 n. 172).

Nel merito il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, nel testo vigente, a seguito delle modifiche inserite dall'art. 11-quater, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e delle successive modifiche con legge 5 agosto 2022, n. 118, *“1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano,*



senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d):

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;



c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico....

1 - ter 1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi



tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla



legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni (tale ultima disposizione normativa, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 21 luglio 2020, n.155). Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1 sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni



passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.

1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma



e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

6. le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.

8. Le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel



presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse



idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481”.

La Regione Abruzzo ha dato attuazione alla disciplina statale, in particolare al comma 1 quinquies dell'art. 12 del d.lgs. 79 del 1999, con la legge regionale n. 9 del 2022, che, a seguito delle modifiche apportate con le leggi regionali 22 agosto 2022, n. 24 e 27 dicembre 2022, n. 37, all'art. 21 prevede: *“A decorrere dall'anno 2023 i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono alla Regione, il canone annuo determinato in una componente fissa rapportata alla potenza nominale media di concessione e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone di concessione è comprensivo del canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, comma primo, del R.D. n. 1775/1933.*

1-bis. La componente fissa del canone è corrisposta annualmente entro il 31 marzo di ogni anno. La componente variabile del canone è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il canone.

2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del D.Lgs. 79/1999, in un importo pari a 30,00 euro per ogni



chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.

3. L'importo del canone complessivo, così come determinato dal comma 1, non può essere inferiore ad euro 50,00/kW. Su richiesta espressa della Regione, Terna S.p.A. fornisce i dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora relativamente agli impianti oggetto della presente legge, per la determinazione della componente variabile del canone.

4. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone deve essere calcolata con le stesse modalità indicate nel comma 1, ma con riferimento ai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta. In tale caso il produttore dovrà installare apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità previste dal Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica di cui alla deliberazione 654/2015/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), efficace dal 1° gennaio 2017, da cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. Per l'espletamento di tale attività la Regione può fare richiesta al Gestore dei servizi Elettrici, GSE S.p.A. 21.

6. Alla scadenza della concessione, fino all'assegnazione della nuova



concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare annualmente alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari ad euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto”.

Ai sensi dell'art. 22 “I concessionari sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura di almeno il 50 per cento, ai servizi pubblici ed alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione, ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati.

2. In alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, può essere disposta la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente”.

L'art. 31 dispone che: “la Giunta regionale, sentiti i comuni interessati di cui all'articolo 7, comma 1, stabilisce idonee misure di compensazione territoriale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato;*
- b) riassetto territoriale e paesaggistico e mitigazione del rischio idrogeologico;*
- c) risparmio ed efficienza energetica;*
- d) tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione.*



1-bis. Il concessionario è tenuto a versare annualmente alla Regione, entro il 28 febbraio, un onere compensativo di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media, per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo.

Gli introiti derivanti dal pagamento dell'onere di cui al comma 1-bis sono destinati integralmente ai comuni di cui al comma 1 e sono riservati esclusivamente al finanziamento ed alla promozione delle misure di cui al presente articolo”.

La società ricorrente con il primo motivo sostiene l'illegittimità della legge regionale in quanto in contrasto con la legge statale, in particolare con il comma 1 quinquies dell'art. 12 del d.lgs. 79 del 1999, che sia per il regime del canone binomio, articolato su una componente fissa e una variabile, sia per l'obbligo di cessione gratuita, non sarebbe applicabile alla Enel Produzione, che è titolare di concessioni in corso di validità. Secondo la ricostruzione della società ricorrente le norme della legge statale sarebbero applicabili - in base ad una lettura costituzionalmente orientata - solo alle nuove concessioni, che devono essere assegnate in base a procedure di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 del d.lgs. 79 del 1999. Con riferimento poi alla cessione di energia gratuita i commi successivi (1 sexies e 1 septies) farebbero riferimento solo ai concessionari scaduti ai quali solo si potrebbe applicare l'obbligo di fornitura gratuita. La legge regionale sarebbe poi in contrasto con i principi dell'affidamento derivanti dalle norme comunitarie e della convenzione EDU. In caso di diversa interpretazione della norma statale deduce l'illegittimità costituzionale anche di tale norma.



Il motivo è infondato.

Come già affermato in numerose recenti sentenze di questo Tribunale Superiore (26 settembre 2024, n. 133; 7 ottobre 2024, n. 148; 8 ottobre 2024 nn. 150, 151, 152, 153, 154; 11 ottobre 2024, n. 160; 6 novembre 2024 n. 174; 14 novembre 2024 nn. 181 e 182), con un orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, l'applicazione del canone binomio alle sole concessioni rinnovate a seguito di procedure di evidenza pubblica non trova riscontro né nel dato testuale dell'art. 12 né nella *ratio* della norma come ricostruita dalla giurisprudenza di questo Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1 quinquies dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia.

L'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, nel testo introdotto dal d.l. 135 del 2018 conv. dalla legge n. 12 del 2019, ha previsto che le concessioni di grande derivazione debbano essere assegnate tramite procedure di evidenza pubblica o a società partecipate o con forme di partenariato pubblico privato. Alcune disposizioni dell'art. 12 si riferiscono espressamente alle concessioni scadute, quale il comma 1 septies che prevede oltre all'obbligo del pagamento del canone anche quello di un canone aggiuntivo nonché il potere della regione di chiedere la cessione gratuita di energia.

Il comma 1 sexies disciplina in particolare le concessioni in scadenza ad una certa data.

Il comma 1 quinquies, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, quelle da assegnare - disciplinando per tutte sia le modalità di



determinazione del canone che il potere delle regioni di prevedere con legge l'obbligo di cessione gratuita.

Non sussistono dunque elementi di carattere testuale per ritenere non applicabile la nuova disciplina del canone binomio né insussistente l'obbligo di cessione gratuita per tutti i concessionari, considerando che la legge regionale e i successivi atti applicativi hanno dato attuazione alla norma della legge statale (comma 1 quinquies dell'art. 12).

La giurisprudenza ritiene che nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non debba ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, in virtù dell'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso tale procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario dell'analisi complessiva del testo, l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti se utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, così che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo - come in ipotesi di evidente incostituzionalità - non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio



delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinato (Cass. civ., Sez. Unite, 4 febbraio 2020, n. 2504; Cons. Stato, Sez. V, 18 luglio 2024, n. 6440; Cass. civ. Sezione III, 4 ottobre 2018, n. 24165).

Nel caso di specie, peraltro, non si possono neppure ritenere sussistenti elementi di carattere sistematico a sostegno della interpretazione che esclude le concessioni in corso di validità dalla disciplina del comma 1 quinquies dell'art. 12, considerato che tale norma è inserita nel complesso dell'art. 12, il quale, sotto il profilo sistematico, deve essere letto congiuntamente alle altre norme in esso contenute, che riguardano per altri aspetti, anche le concessioni in corso, incidendo sulla quantità di acqua derivata (comma 9) e, in particolare, le concessioni ENEL prorogate per trenta anni proprio ai sensi del comma 6 dell'art. 12. In particolare, il comma 9 prevede che le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010, le concessioni che sono state prorogate ex lege nonché le concessioni dell'ENEL, che sono state prorogate fino al 2029, dal comma 6 dell'art. 12, siano modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, prevedendo altresì che *“qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione”*. Pertanto sotto tale profilo è evidente che l'intera disciplina dell'art. 12 debba ritenersi applicabile anche alle concessioni in corso, comprese quelle dell'ENEL espressamente disciplinate al comma 6 ed espressamente accomunate nel comma 9 sia alle concessioni scadute che a



quelle prorogate ex lege.

Non avendo, quindi, distinto espressamente le concessioni a cui è applicabile il canone binomio, si deve ritenere che il comma 1 quinquies si applichi indistintamente a tutte le concessioni, comprese quelle in corso.

Del resto la Cassazione ha già affermato con riferimento all'obbligo di cessione gratuita previsto nel medesimo comma 1 quinquies dell'art. 12 che si applica a tutte le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, "senza distinzione" (Cass. civ., Sez. Unite, 6 giugno 2024, n. 15888).

Non può dunque condividersi quanto sostenuto dalla difesa ricorrente in ordine alla mancanza di una espressa previsione normativa che renda applicabile la disciplina ai rapporti in corso.

Pertanto, la legge regionale dell'Abruzzo non si pone in contrasto con la legge statale per avere previsto l'applicazione del canone binomio e della cessione gratuita di energia anche alle concessioni in corso.

In ogni caso, con riguardo alle varie censure di incostituzionalità prospettate, per la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale nella riserva di legge di cui all'art. 23 rientra anche la legge regionale (Corte Cost. n. 5 del 2021; n. 152 del 2018).

Infondate sono anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli effetti della norma statale sui rapporti in corso.

Come è noto la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale ritiene che il legislatore statale possa incidere sui rapporti di durata, affermando con riferimento ai suddetti rapporti e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono, che si tratti di una retroattività cd. impropria, rispetto alla quale il legislatore dispone di ampia discrezionalità, per cui può anche modificare



in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (sentenze n. 136 del 2022; n. 234 del 2020; n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016); occorre, quindi valutare il requisito della giustificazione sul piano della ragionevolezza (sentenza n. 136 del 2022). Inoltre, anche il principio di tutela del legittimo affidamento “è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali” (sentenze n. 108 del 2019; n. 88 del 2022). Inoltre “i rapporti di gestione di un servizio di interesse economico generale di lunga durata (come le concessioni di derivazione), sono sempre esposti alle novità normative sopravvenute nel corso del tempo” (TSAP n. 203 del 2022).

Quanto alla violazione del principio dell'affidamento di matrice comunitaria la stessa difesa ricorrente richiama la giurisprudenza relativa alla prevedibilità dell'intervento del legislatore e alla previsione di un regime transitorio.

Nel caso di specie, la nuova disciplina statale prevista dall'art. 12 comma 1 quinquies è stata introdotta con il d.l. n. 135 del 2018, mentre la legge regionale ha previsto il pagamento del canone così determinato a decorrere dall'anno 2023, con un congruo lasso temporale per consentire ai concessionari di rivalutare i propri piani economico finanziari.

In ogni caso l'eventuale aumento rispetto alle modalità previgenti deve ritenersi giustificato nell'ottica del passaggio ad un sistema di assegnazione tramite evidenza pubblica e alla conseguente attuale rendita di posizione



delle concessioni in corso, in particolare se beneficiarie di una lunga proroga legislativa, come già affermato da questo Tribunale rispetto alle concessioni scadute e confermato dalla Cassazione (cfr. TSAP n. 203 del 2022; Cassazione sentenza n. 15888 del 2024).

Con riguardo agli impianti gestiti da ENEL Produzione S.p.A., in particolare, si deve osservare che si tratta di impianti soggetti alla disciplina di proroga trentennale introdotta dal medesimo art. 12 del d.lgs. 79 del 1999, i quali - pur non essendo in discussione nel presente giudizio la legittimità della proroga, giustificata da interessi generali - sono comunque interessati da un prolungato sfruttamento di risorse pubbliche, con una situazione sostanzialmente analoga, sotto tale limitato profilo, ai concessionari scaduti su cui si è più volte pronunciata la Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 19 febbraio 2024, n. 4331, 4340, 4341, 4800; Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 14 gennaio 2022, n. 1043; 6 giugno 2024, n. con riguardo ad una ulteriore misura non posta a carico delle concessioni in corso, quali i canoni aggiuntivi; Cass. civ., Sez. Unite 6 giugno 2024 n. 15888 con riguardo all'obbligo di cessione gratuita).

La *ratio* della cessione gratuita individuata dalla giurisprudenza si attaglia anche alle concessioni dell'ENEL, che comunque hanno mantenuto per un lungo periodo lo sfruttamento della risorsa pubblica.

Infatti, il canone di derivazione costituisce un corrispettivo d'uso, correlato all'utilità economica che il concessionario ricava dalla derivazione, per cui deve essere anche considerato che la derivazione sottrae la risorsa alla collettività, con la conseguenza che il canone delle concessioni deve rispondere ai principi di onerosità e proporzionalità, ma nell'ambito del



principio di proporzionalità deve essere valutato il profilo della sottrazione della risorsa alla collettività. Ne deriva che il canone non è integralmente soggetto al rapporto sinallagmatico, tanto che deve essere corrisposto al rilascio della concessione anche se non è ancora effettivamente attivata la derivazione.

Non è stata comunque fornita alcuna prova che, per effetto della nuova disciplina del canone binomio, l'onere sia stato effettivamente sproporzionato rispetto alle condizioni generali del mercato e al complessivo aumento del prezzo dell'energia.

Deve essere, dunque, nuovamente richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 203 del 2022, confermata dalla sentenza della Cassazione n. 15888 del 6 giugno 2024, che ha già esaminato complessivamente la questione della cessione di energia gratuita, escludendone la natura impositiva e collocandola nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, quale corrispettivo dell'uso concesso ai fini produttivi della risorsa idrica; in particolare è stato affermato che la cessione gratuita costituisce una componente (facoltativa) del corrispettivo della concessione di grande derivazione della risorsa idrica. La Cassazione ha escluso ogni violazione da parte delle leggi regionali, che hanno previsto l'obbligo di fornitura gratuita dell'energia o in alternativa della sua monetizzazione *“per tutti i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, a far data dall'annualità 2020, sia in regime ordinario di concessione, sia in regime di prosecuzione temporanea”*, sia dell'art. 117 Cost. sia con riferimento alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., trattandosi di previsioni contenute in disposizioni aventi rango di legge (regionale) emessa, oltre che nell'ambito della potestà legislativa concorrente



della Regione, in base alla previsione statale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto giustificato anche l'obbligo di cessione e la sua eventuale monetizzazione imposti al produttore, in relazione all'utilizzo di un bene in concessione sottratto all'utilizzo collettivo, escludendo quindi ogni arbitrarietà di un trattamento differenziato rispetto agli altri operatori nonché violazione della proporzionalità del corrispettivo. Tale giurisprudenza, a cui il Collegio intende dare continuità ha, quindi, ritenuto giustificato l'obbligo della cessione gratuita in quanto *“onere gravante sull'operatore economico a fronte di uno sfruttamento di un bene demaniale limitato quale è l'acqua e che è caratterizzato da finalità solidaristiche e perequative generali, avulse da scopi indennitari correlati all'uso effettivo della derivazione idrica”*; ha, altresì, affermato che le imprese del settore idroelettrico non sono semplici fornitori di servizi del tutto deresponsabilizzati rispetto al governo del settore, bensì sono soggetti di un complesso quadro regolatorio apprestato per assolvere ai compiti di interesse economico generale, le cui relazioni contrattuali sono conformate da precise esigenze superiori di carattere organizzatorio. Se pure l'attività di produzione e trasporto di energia prodotta da fonti rinnovabili non si configuri come un servizio pubblico, per il difetto dei connotati tipici di questo, la stessa è pur sempre annoverabile come una attività di interesse pubblico. Inoltre, il fatto che l'attività di produzione dell'energia elettrica sia libera non rende di per sé irragionevole l'imposizione di una cessione gratuita di energia elettrica, qualora la sua misura non trasmodi, in un trattamento arbitrario ed eccessivo, con esclusione altresì dei profili di violazione dell'art. 41 e dell'art. 42 della Costituzione. (Sezioni Unite n. 15888 del 2024, TSAP



n. 203 del 2022).

Con il secondo motivo di ricorso si solleva una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 comma 1 quinquies in quanto non avrebbe fissato un limite massimo del canone demaniale nonché criteri generali per rendere omogeneo sul territorio nazionale il canone concessorio, anche nell'esercizio della competenza in materia di concorrenza.

La questione è manifestamente infondata, in relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha più volte affermato che la disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche è rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regioni, in virtù di quanto stabilito al terzo comma dell'art. 117 Cost. con riferimento alla materia "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*". In particolare la Corte ha ritenuto che in tale riparto di competenze tra Stato e Regioni, con riguardo alla determinazione e quantificazione della misura dei canoni di concessione, spettò allo Stato solo la determinazione dei principi fondamentali, costituiti dalla onerosità della concessione e proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, e alla Regione la fissazione del *quantum*, nel rispetto dei criteri generali di competenza esclusiva statale che condizionano, per ragioni di tutela della concorrenza, la determinazione dei valori massimi. Pertanto, le Regioni hanno titolo, nell'ambito della propria competenza, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava (Corte Cost. n. 155 del 2020; n.



119 del 2016; n. 59 del 2017). Sulla base di tale giurisprudenza non è quindi richiesto che lo Stato fissi il massimo ma tale massimo può essere fissato dalle regioni nel rispetto dei principi di onerosità della concessione e proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, che si pongono come criteri fondamentali che portano all'individuazione anche del limite massimo.

La Cassazione a Sezioni Unite, confermando pronunce di questo Tribunale in materia di canoni aggiuntivi, ha richiamato tale riparto di competenze tra Stato e Regioni basato sull'art. 117 comma 3 "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*" (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 19 febbraio 2024, n. 4331, 4340, 4341, 4800; Cass. civ., Sez. Unite, 30 marzo 2018 n. 8036).

Nel caso di specie, la Regione si è mossa nell'ambito della normativa statale ma avrebbe potuto anche disciplinare autonomamente i canoni purché nel rispetto dei principi di onerosità e proporzionalità, che non si possono ritenere violati nel caso di specie in relazione alle caratteristiche specifiche della disciplina del canone binomio e della natura della cessione gratuita di energia.

Il canone binomio poi nella sua nuova configurazione è formato sia dalla componente fissa che dalla componente variabile, che è calcolata sulla base anche del prezzo dell'energia e dei ricavi normalizzati.

Deve rilevarsi che nel ricorso, che ha ad oggetto la determinazione della componente fissa del canone, è solo indicato l'eccezionale aumento del canone ma non è fornito alcun elemento concreto per ritenere effettivamente



intervenuta un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, tale da non rispettare i principi della proporzionalità del canone che si pongono al legislatore regionale. Si deve infatti considerare che il criterio legislativo tiene conto - tramite la formula binomia - sia della quantità di energia prodotta che dell'andamento dei prezzi di mercato. Quindi l'eventuale violazione del principio fondamentale della proporzionalità del canone potrebbe essere affermata solo in relazione alla misura del canone, complessivamente calcolata nelle due componenti, mentre, nel caso di specie, sul punto non è dedotto alcunché né è stato indicato un riferimento concreto alla totale perdita della proporzionalità tra canone e utilizzo della concessione.

Deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge regionale in quanto non avrebbe indicato i criteri per la determinazione del canone da parte della Giunta regionale; secondo la tesi difensiva, la legge regionale si sarebbe discostata dalla disciplina statale non avendo individuato i criteri per l'individuazione della componente variabile del canone né avrebbe considerato la sostenibilità economico finanziaria per gli operatori; si deduce che, con riguardo alla componente fissa, la determinazione sia avvenuta in maniera unilaterale e senza alcun coinvolgimento degli operatori interessati. Come sopra già evidenziato nel riparto di competenza tra Stato e regioni in ordine alla determinazione dei canoni concessori, la Corte costituzionale ha individuato quali limiti generali che si pongono alle regioni solo quelli dell'onerosità e della proporzionalità del canone.

Nel caso di specie la Regione Abruzzo si è attenuta strettamente alla legge statale nella determinazione sia della componente variabile che della



componente fissa del canone. Infatti, la componente fissa è stata fissata in 30 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione, secondo il limite minimo indicato dall'art. 12 comma 1 septies del d.lgs. n. 79 del 1999. La Corte costituzionale nella sentenza n. 259 del 2022 ha già espressamente affermato *“che la componente fissa del canone binomio è disciplinata non solo dal comma 1-quinquies dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, ma anche dal successivo comma 1-septies, a mente del quale il suo valore minimo deve essere determinato con decreto ministeriale e che, in difetto di sua emanazione entro un certo termine, è consentita alla regione la determinazione rispettando il parametro numerico minimo di 30 Euro per potenza nominale media”*. Il parametro indicato dalla Regione di 30 euro per KW di potenza nominale media è quindi pienamente conforme alla disciplina statale. Anche la componente variabile è stata individuata con disciplina esattamente identica a quella statale quale *“percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito ed il prezzo zonale dell'energia elettrica”*.

La questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente infondata. Con il quarto motivo si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 comma 1 bis della legge regionale n. 9 del 2022, che ha quantificato in 10 euro per KW di potenza nominale media l'onere compensativo per la promozione e il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, disciplinate dall'art. 31, con riguardo al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato, al riassetto territoriale e paesaggistico e mitigazione del rischio idrogeologico,



al risparmio ed efficienza energetica, alla tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione.

Secondo la difesa ricorrente tale onere sarebbe estraneo alla disciplina statale né potrebbe farsi rientrare nell'art. 12 comma 1 ter del d.lgs. n 79 del 1999, che riguarderebbe solo il momento dell'assegnazione della concessione e non sarebbe quindi applicabile alle concessioni in corso; inoltre potendo essere disciplinati tali oneri in maniera differente sul territorio nazionale la norma violerebbe la concorrenza.

La Cassazione si è già espressa su una analoga misura prevista in una precedente legge regionale Abruzzo, la L.R. 22 ottobre 2013 n. 38, che prevedeva una misura di compensazione per tutte le derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220 Kw, escludendone l'illegittimità costituzionale in relazione al potere delle Regioni in materia di canoni di concessione, i cui soli limiti sono costituiti dal principio fondamentale della legislazione statale della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità che il concessionario ne ricava (Cass. civ., Sez. Unite, 4 febbraio 2020, n. 2504).

In ogni caso, l'onere quale misura di compensazione territoriale rientra nelle compensazioni che le regioni possono prevedere proprio sulla base della disciplina del comma 1 ter 1 dell'art. 12 del d.lgs. 79 del 1999, introdotto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, che esprime un principio generale per cui le regioni possono tenere conto delle esigenze ambientali e dei territori interessati dalle derivazioni.



Anche tale motivo è quindi infondato.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In considerazione della complessità delle questioni e della novità delle stesse in relazione alle censure specificamente proposte avverso i provvedimenti della Regione Abruzzo le spese del presente giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.

IL RELATORE

Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

